

idoneità per l'iscrizione in albi o registri prevedono la partecipazione di esponenti della categoria, seppure in numero non maggioritario. Propone di integrare la commissione con due rappresentanti degli agenti di assicurazione e due rappresentanti dei mediatori di assicurazione e riassicurazione (e, di conseguenza, un rappresentante per gli agenti ed uno per i mediatori diverrebbero componenti delle eventuali sottocommissioni).

ANAGINA chiede di includere tra i componenti della commissione esaminatrice una rappresentanza di agenti, anche per il tramite delle associazioni di categoria.

SNA chiede l'inserimento di almeno due rappresentanti della categoria, designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria.

UNAPASS propone di integrare la commissione esaminatrice con due esperti del settore assicurativo designati dalle associazioni degli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del registro, per consentire una più completa valutazione dell'idoneità del candidato, viste anche le materie sulle quali verte l'esame.

ACB rileva l'esclusione dei rappresentanti di categoria dalla commissione esaminatrice e osserva che la regola della prevalenza del voto del presidente in caso di parità, essendo previsto il numero pari dei componenti, attribuirebbe il potere sostanziale di nomina al solo dirigente ISVAP.

Proposte non accolte. Si ritiene che la nuova composizione della Commissione esaminatrice risulti maggiormente funzionale all'esigenza di evitare commistioni di interessi, obiettivo primario perseguito anche dai più recenti interventi normativi in materia di liberalizzazione dei settori produttivi (cfr. art. 11, legge 248/2006). Relativamente alla prevalenza del voto del Presidente della Commissione, si osserva che essa opera solo marginalmente, ovvero in caso di parità di voti.

Art. 11 e 15 (Polizza di assicurazione della responsabilità civile)

ANIA rileva che la previsione di clausole obbligatorie, come ad esempio il divieto di prevedere franchigie, sia in contrasto con il Codice delle assicurazioni (che attribuisce all'ISVAP il solo potere di adeguare i massimali minimi) e con la disciplina comunitaria.

SNA ritiene che l'obbligo e le caratteristiche della copertura assicurativa r.c. generale siano stati interamente disciplinati dalla norma primaria contenuta all'art. 110, comma 3, del Codice e che l'ISVAP abbia solo il potere regolamentare di elevare i limiti di copertura. Quanto disposto ulteriormente dall'Autorità sarebbe privo di base giuridica.

Chiede quindi la soppressione dell'intero articolo e, in via subordinata, alcune modifiche indicate nel seguito.

ANSAINA rileva che la disciplina prevista dagli articoli 11 e 15 sarebbe stata regolamentata dall'ISVAP oltre i limiti previsti dal Codice, che consentirebbe l'intervento dell'Autorità esclusivamente al fine di adeguare i massimali di copertura alla variazione dell'indice europeo dei pezzi al consumo.

Il rilievo appare infondato, come già rilevato in premessa, alla luce dei generali poteri regolamentari riconosciuti all'ISVAP per garantire la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati (cfr. art. 5, comma 2 del Codice).

Franchigie

ANIA chiede di eliminare la previsione del divieto di clausole di franchigia e scoperto, in quanto da un lato il Codice attribuisce all'ISVAP il solo potere di aggiornare i massimali minimi di copertura e dall'altro, la normativa comunitaria vieta agli Stati membri la fissazione preventiva di condizioni di assicurazione, ancorché riferite a coperture obbligatorie per legge.

SNA chiede l'eliminazione del divieto di prevedere scoperti e franchigie nella polizza di r.c. ovvero la loro previsione con obbligo di non opponibilità a terzi.

UNAPASS propone di inserire scoperti o comunque clausole che limitino o escludano la copertura, con esclusione, però, della loro opponibilità ai terzi danneggiati.

Assinform ritiene che la previsione dell'impossibilità di prevedere scoperti o franchigie impedisca la possibilità di reperire compagnie disposte a fornire detta copertura.

AIBA ritiene che il divieto di prevedere scoperti o franchigie dovrebbe essere sostituito con l'inopponibilità ai terzi delle stesse, in linea con l'obiettivo di tutela del contraente e con l'esigenza di responsabilizzare l'intermediario nella gestione del rischio.

ACB osserva che la disposizione dell'art. 11 dell'impossibilità di prevedere nella polizza scoperti o franchigie e quella della necessità di una garanzia postuma di almeno cinque anni limiterebbero in modo eccessivo la tecnica assicurativa della copertura della responsabilità civile, oltre a rendere difficile e costoso il reperimento della copertura in argomento.

Un broker ritiene che, in luogo dell'ingiusto divieto di prevedere nella polizza scoperti o franchigie, occorrerebbe specificare che le stesse non potranno essere opposte al danneggiato dall'assicuratore, il quale potrà, dopo aver pagato l'intero importo al danneggiato, recuperare la franchigia o lo scoperto presso l'assicurato. In ogni caso gli assicuratori che temono di non riuscire a recuperare l'importo potrebbero richiedere un deposito vincolato o una garanzia fideiussoria.

ANAGINA ritiene che il Regolamento dovrebbe consentire di mantenere gli scoperti e le franchigie finora normalmente inclusi nelle polizze r.c. al fine di non incrementare i premi a carico degli intermediari.

Un gruppo di agenti UNIPOL della Sardegna propone di inserire negli articoli 11 e 15 la clausola di non opponibilità ai terzi, consentendo la stipula di polizze con scoperti e franchigie.

ANSAINA chiede di inserire negli articoli 11 e 15, in luogo del divieto di introdurre nella polizza franchigie o scoperti, la non opponibilità ai terzi di quelli eventualmente previsti.

Proposte accolte. Viene ammessa la presenza di franchigie a condizione che esse non operino nei confronti dei danneggiati, che hanno diritto ad ottenere l'integrale risarcimento del danno subito.

Decorrenza e durata

SNA chiede:

- l'introduzione della possibilità di stipulare polizze poliennali e non solo annuali;
- l'eliminazione dell'obbligo di far coincidere la scadenza della polizza con il 31 dicembre di ogni anno;
- la previsione della decorrenza della copertura dalla data di iscrizione dell'intermediario e non da quella di presentazione della domanda.

UNAPASS propone di distinguere fra decorrenza della polizza ed effetto della stessa, considerato che la data d'iscrizione dell'intermediario sarebbe sempre successiva a quella di presentazione della domanda.

ANSAINA, relativamente alla decorrenza della garanzia, di cui al comma 5 dell'art. 11, rileva che non risulterebbe coerente con la previsione dell'art. 76 che mantiene in vigore per l'esercizio 2006 le regole previste dal Provvedimento ISVAP n. 2394/2005, evidenziando inoltre che la copertura dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 2007, data di inizio di operatività del nuovo registro. Ad ulteriore sostegno di tale ipotesi, peraltro, rileva che il Codice concede agli iscritti negli Albi dodici mesi dalla sua entrata in vigore per regolarizzare la propria posizione.

Un broker chiede che la disposizione del comma 5 dell'art. 11 sia modificata nel senso di prevedere che la decorrenza della copertura assicurativa sia quella della data di inizio della attività indicata nella domanda di iscrizione. In tal senso andrebbe rivisto anche l'art. 67, comma 3.

Proposte accolte. Viene consentita la stipulazione di polizze pluriennali, mantenendo fermo l'obbligo di comunicare all'ISVAP annualmente l'esistenza della copertura, a fini di vigilanza.

La data di decorrenza della polizza per gli intermediari trasferiti o iscritti al registro in base alle disposizioni transitorie – che prevedono la presentazione di documentazione entro il 31 dicembre 2006 - è fissata al 1° gennaio 2007. Per le iscrizioni a regime la polizza avrà decorrenza dalla data di iscrizione nel registro anziché dalla data di presentazione della domanda.

Efficacia della garanzia

ANIA propone di eliminare l'inciso "senza soluzione di continuità fino a 5 anni dalla cancellazione, a qualsiasi titolo, dell'intermediario dal registro", in quanto foriero di confusione rispetto alle previsioni del comma 4 (che pure prevede l'obbligo di coprire

le richieste di risarcimento dei danni presentate nei cinque anni successivi alla scadenza della polizza).

UNAPASS rileva che l'espressione "*coprire senza soluzione di continuità fino a 5 anni dalla cancellazione dell'intermediario dal registro*" è equivoca, per cui propone di distinguere più chiaramente i requisiti di vigenza della polizza dalla copertura dei sinistri denunciati nei 5 anni successivi.

ACB osserva che la previsione della necessità di una garanzia postuma di almeno cinque anni limiterebbe in modo eccessivo la tecnica assicurativa della copertura della responsabilità civile, oltre a rendere difficile e costoso il reperimento della copertura in argomento.

AIBA, affermando che una polizza conforme alle previsioni dell'art. 11 difficilmente potrà essere reperita sul mercato, rileva:

- che le coperture r.c. professionale vengono offerte sul mercato nella forma *claims made* anche con retroattività illimitata e non nella forma *loss occurrence* e chiede pertanto di riformulare il comma 4 dell'art. 11 in modo da permettere di ricomprendere nella garanzia tutti i sinistri denunciati nel periodo di vigenza delle polizza e nei due anni successivi alla scadenza anche se occorsi nei periodi precedenti alla decorrenza della polizza stessa;
- che la formulazione del comma 2 dell'art. 11, secondo cui la copertura deve estendersi ai cinque anni successivi alla cancellazione dal registro, non sarebbe accettata dai mercati riassicurativi internazionali, per i quali il periodo massimo di osservazione sarebbe di due anni. Di conseguenza, l'AIBA propone di sostituire il riferimento ai 5 anni con quello ai 2 anni .

ANAGINA, in relazione all'art. 11, rileva che quanto al fatto che la polizza debba coprire fino a 5 anni dalla cancellazione dal registro, se l'agente cessa dal mandato e non richiede immediatamente la cancellazione, sarà cancellato dopo 3 anni e dunque la polizza potrebbe arrivare a coprire fino ad 8 anni dalla cessazione del mandato. Ciò sembrerebbe in contrasto con la previsione del termine quinquennale per la validità di denunce di sinistri successive alla cessazione di vigenza della polizza. Chiede una precisazione in merito.

Secondo un broker la copertura assicurativa della responsabilità civile deve operare su base *lossess occurring* dove il sinistro è costituito dal danno cagionato al terzo e non dalla richiesta di risarcimento e ove così non fosse, andrebbe precisato nel Regolamento. Ciò premesso, il Regolamento dovrebbe prevedere, a tutela sia del consumatore assicurato che dell'intermediario, la garanzia postuma con riferimento al periodo antecedente la prescrizione legale piuttosto che al periodo successivo alla cancellazione. Detta garanzia dovrebbe essere riferita unicamente a danni cagionati nel periodo di assicurazione e denunciati non oltre il periodo coperto dalla garanzia stessa e dovrebbe valere sempre senza eccezioni.

ANSAINA rileva che la disciplina degli articoli 11 e 15 ha correttamente previsto, a tutela del consumatore, che la polizza debba prevedere una garanzia postuma quinquennale, atteso che la responsabilità che può essere imputata all'intermediario

può derivare o da quella propria ex art. 1228 c.c. (che si estingue in due anni), o da quella ex art. 2049 c.c. (prescrivibile in cinque anni).

Assinform ritiene che sia necessario chiarire se siano ricompresi nella copertura i danni occorsi nel periodo di vigenza della polizza riferiti a fatti od omissioni verificatisi antecedentemente o successivamente al periodo di efficacia della garanzia.

L'articolo viene riformulato in modo da definire in maniera più puntuale i termini della garanzia, avendo presente che obiettivo del Codice è quello di dare copertura ai terzi danneggiati per i danni cagionati dall'intermediario durante l'attività svolta, senza considerare quella relativa al periodo precedente all'iscrizione; il periodo successivo entro il quale possono essere denunciati i sinistri è stato limitato a tre anni, per le contingenti difficoltà di mercato ad ampliare detto periodo.

Inclusione dei soggetti nella polizza

ANIA chiede se tra i soggetti ricompresi nella polizza rientrino anche i rappresentanti legali ed i responsabili dell'attività di intermediazione delle società iscritte nella sezione E, in quanto la disposizione non appare in linea con quella di cui all'art. 15, comma 1.

Quanto all'art. 15, rileva che non risulta chiaro se, oltre alla polizza intestata alla società (che esercita l'effettiva attività di intermediazione), per l'iscrizione come persone fisiche del responsabile dell'attività di intermediazione e del rappresentante legale (e, ove nominati, dell'amministratore delegato e del direttore generale) occorrono anche le polizze individuali richieste per l'iscrizione come persone fisiche dei soggetti preposti all'attività intermediativa. Sulla base di considerazioni di tipo logico e teleologico, nonché delle disposizioni transitorie che disciplinano il trasferimento nel registro delle persone fisiche iscritte nell'Albo agenti e l'iscrizione delle società esercenti attività agenziale, ciò sembrerebbe da escludere (cfr. il combinato disposto dell'art 63, comma 3 e dell'art. 65, comma 2, nonché allegato n. 25 – parte IV). Propone, pertanto, di precisare che tale interpretazione è valida anche per il periodo di applicazione a regime (quando le predette norme transitorie non saranno più in vigore) e, quindi, di aggiungere all'art. 8, lett. d) la seguente frase: *“se non già assicurato nell'ambito della polizza di una società iscritta nelle sezioni A o B, come rappresentante legale o responsabile dell'attività di intermediazione o amministratore delegato o direttore generale della stessa”*.

ANAGINA, in relazione all'art. 11, rileva che la prescrizione che la polizza, obbligatoria per le persone fisiche iscritte nella sezione A, debba anche coprire i dipendenti, collaboratori ed altre persone delle quali, a norma di legge, devono rispondere le società iscritte nella sezione E, implica un incremento di premi a carico degli agenti, mentre la stessa prescrizione non sembra estesa anche ai dipendenti ed altri collaboratori delle persone fisiche, iscritte nella sezione E del registro. Chiede di sapere se si tratti di una non deliberata omissione ed eventualmente, di aggiungere disposizioni in merito. In relazione al comma 1 dell'art. 15 ed ai soggetti da includere nella copertura, formula le medesime osservazioni esposte con riferimento all'art. 11.

ANSAINA rileva che la disciplina prevista dagli articoli 11 e 15:

- non sarebbe conforme agli orientamenti della giurisprudenza consolidata e della dottrina diffusa nella parte in cui prevede che la copertura della polizza dell'intermediario si estenda anche ai dipendenti delle società che operano per conto dello stesso; in merito propone di introdurre disposizioni a tutela dell'assicurato, al fine di evitare che allo stesso possa essere eccepita l'assenza di responsabilità del soggetto che per legge non dovrebbe rispondere dei predetti dipendenti;
- non prevede l'estensione della copertura della polizza dell'intermediario ai dipendenti o collaboratori di soggetti iscritti nella sezione E che operano in forma individuale (anche altri soggetti chiedono di chiarire a chi farebbe carico la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale relativamente al subagente ed ai propri dipendenti).

Chiede pertanto di prevedere negli articoli 11 e 15 l'estensione della copertura della polizza anche ai soggetti del cui operato l'intermediario non debba rispondere a norma di legge, ma dal cui operato potrebbero ugualmente derivare responsabilità per lo stesso.

La questione sollevata trova soluzione nel combinato disposto degli articoli 110, comma 3, 112, commi 3 e 5, e 119, comma 3, da cui discende che l'intermediario preponente deve prestare copertura assicurativa anche per i danni ascrivibili ai soggetti che svolgono attività di intermediazione, in quanto dallo stesso iscritti nella sezione E. In tal senso le modifiche apportate al Regolamento, prevedendo l'iscrizione nella sezione E anche dei dipendenti e dei collaboratori delle persone fisiche iscritte nella medesima sezione, ne comportano l'inclusione nella polizza.

Assinform ritiene che:

- la previsione che non consente di introdurre clausole che limitino o escludano la copertura possa impedire di trovare la copertura richiesta e propone, ove la ratio della norma sia quella di impedire la mancata inclusione di alcuni collaboratori in senso lato dell'intermediario, di prevedere espressamente che la polizza debba coprire la r.c. dei dipendenti e dei collaboratori dell'intermediario/contraente, nessuno escluso;
- l'obbligo di includere nella copertura assicurativa gli amministratori delegati o i direttori generali delle società di cui alla sezione B dovrebbe essere esteso anche alle società di cui alla sezione A, considerato che in alcune di queste, costituite in forma di società per azioni, sono presente tali figure.

ACB osserva che la mancata estensione alle società di cui alla sezione A dell'obbligo di copertura per gli amministratori delegati e direttori generali contribuirebbe ad acuire lo svantaggio competitivo dei broker rispetto agli agenti, oltre a costituire un appesantimento non necessario, considerato che la responsabilità civile dell'intermediario già copre i danni provocati dai suoi collaboratori e ausiliari. Al riguardo, fa presente che non si tratta di coperture atte a coprire la responsabilità in qualità di amministratori delle società di intermediazione, ma di coperture della responsabilità civile verso i clienti dell'intermediario. Per le stesse ragioni ritiene incomprensibile che l'art. 23 preveda l'estensione della garanzia ai collaboratori di cui alla sezione E, rilevando altresì come la limitazione di tale previsione ai collaboratori

degli intermediari di cui alle sezioni A e B costituirebbe un vantaggio per gli intermediari di cui alla sezione D.

La previsione dei soggetti da includere nella copertura discende dal Codice (combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 112) e non è estensibile obbligatoriamente ad altri soggetti mediante Regolamento.

Quanto alla responsabilità dei collaboratori degli intermediari iscritti nella sezione D, essa è direttamente fronteggiata dal patrimonio degli stessi intermediari con cui collaborano, a loro volta soggetti ad una vigilanza di solvibilità e perciò, per scelta del Codice, affrancati dall'obbligo di una specifica copertura assicurativa. Per tali soggetti, inoltre, concorre la responsabilità solidale dell'impresa di assicurazione.

Assinform ritiene illegittima l'esclusione dei produttori diretti di cui alla sezione C dall'obbligo della copertura assicurativa.

L'esclusione è prevista dal combinato disposto degli artt.110 e 111 del Codice; peraltro, operando i produttori diretti alle dipendenze esclusive di un'impresa di assicurazione, è quest'ultima a coprirne la responsabilità.

Polizze cumulative

Un broker ritiene che, con riguardo alle polizze con coperture cumulative, la previsione dell'ultimo capoverso del comma 4 - che introduce un massimale per ciascun intermediario di cui si richiede l'iscrizione nella sezione E - comporterebbe eccessivi aumenti di premio e disincentiverebbe l'intermediario dal presentare richiesta di iscrizione nel registro dei propri collaboratori, favorendo il perpetuarsi di situazioni lavorative incerte o del lavoro nero. Propone di prevedere un massimale unico, anche più elevato o comunque rapportato al volume dei premi intermediati, delle provvigioni complessive o al numero dei dipendenti e/o dei clienti.

AIBA chiede di eliminare il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11, in quanto non avrebbe senso il richiamo a polizze che prevedono coperture cumulative, considerato che la formulazione degli articoli 37, comma 1 e 64, comma 2, escluderebbe che l'intermediario temporaneamente inattivo debba stipulare la polizza in questione.

Una società agenziale ritiene che dovrebbe essere presa in considerazione nel Regolamento la stipulazione della polizza in formula cumulativa da parte di gruppi di agenti o sindacati.

Il comma 4 dell'art. 11 disciplina l'ipotesi di polizze stipulate da gruppi di intermediari, al fine di ottenere condizioni di maggior favore, fermo restando che il massimale è da riferire a ciascun intermediario. Di conseguenza il massimale indicato non è da intendersi fissato per ciascun collaboratore di cui l'intermediario che se ne avvale richiede l'iscrizione. Il comma viene comunque riformulato a fini di maggiore chiarezza.

ANIA chiede di valutare se qualificare la sottoscrizione della polizza come condizione di esercizio dell'attività e non di iscrizione nel registro, atteso che la mancata sottoscrizione comporta per gli agenti e per i broker la qualifica di non operativo.

La polizza, in base al combinato disposto degli artt. 109, comma 3, 110, comma 3 e 112, comma 2 del Codice è da considerare quale requisito per l'esercizio dell'attività.

AIBA ritiene che dovrebbe essere precisato che il riferimento ad una sola impresa non esclude la possibilità per gli intermediari di ricorrere alla coassicurazione.

Proposta accolta.

Un broker osserva che sarebbe ingiusto ed oneroso imporre agli intermediari una copertura assicurativa della r.c. professionale valida in tutto il territorio dell'Unione Europea, in particolare per quelli che lavoreranno soltanto in Italia, in quanto subirebbero un inutile aumento del premio. In merito, propone di imporre l'obbligo di indicare in polizza, all'inizio di ciascun anno, il premio addizionale applicabile nei casi in cui venga richiesta l'estensione ad uno o più Paesi europei e l'obbligo di presentare un certificato di estensione territoriale all'atto della notifica di inizio attività in altri Stati.

Proposta non accolta, in quanto la previsione contrasterebbe con le specifiche disposizioni della Direttiva 2002/92/CE e del Codice.

SLP chiede di escludere dall'obbligo di stipulazione della polizza di cui agli articoli 11 e 15 gli intermediari operanti esclusivamente nel ramo tutela giudiziaria, in quanto per tali intermediari non sarebbe configurabile il rischio coperto dalla polizza, tenuto conto che gli stessi non potrebbero provocare danni né al proprio assicurato né a terzi. Rileva in particolare che nel ramo in questione non sussisterebbe il concetto di terzo e che l'attività degli intermediari di tali contratti si esaurirebbe nell'incasso del premio o della quietanza e nella raccolta della denuncia di sinistro per la conseguente trasmissione all'impresa.

Osserva, in ogni caso, che il massimale per sinistro previsto dagli articoli 11 e 15 sarebbe sproporzionato rispetto all'esborso del premio medio di una polizza del ramo in questione.

In subordine all'accoglimento della proposta, la compagnia chiede:

- di sostituire per i predetti intermediari l'obbligo di stipulazione della polizza con l'assunzione da parte dell'impresa della piena responsabilità degli atti compiuti dagli stessi in conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 3, della Direttiva 2002/92/CE;
- di introdurre l'obbligo a contrarre per la polizza in argomento, in considerazione della difficoltà di reperire compagnie disposte a stipulare polizze di responsabilità civile per singoli soggetti o per specifici rami.

Proposte non accolte. Né la Direttiva né il Codice prevedono esclusioni dalla copertura r.c. professionale in funzione del ramo intermediato.

Peraltro, il rischio che l'intermediario possa cagionare un danno all'assicurato è presente anche nella fattispecie descritta, in relazione ad esempio all'attività di incasso dei premi e di mancata rimessa all'impresa, o di mancato inoltro all'impresa delle denunce di sinistro presentate dal cliente. Trattasi di circostanze delle quali il prestatore della copertura r.c. professionale può tenere conto ai fini della determinazione del premio.

Quanto all'introduzione dell'obbligo a contrarre, si tratta di materia da disciplinare eventualmente in sede di normativa primaria.

Art. 13 (Requisiti per l'iscrizione)

Uno studio legale propone di integrare la lettera c) del comma 1 dell'articolo, prevedendo la possibilità per le società che intendono iscriversi nelle sezioni A o B del registro di conferire la carica di responsabile dell'attività di intermediazione anche agli intermediari stranieri inseriti nell'elenco annesso al registro di cui all'art. 33 del Regolamento. Analoga proposta viene formulata con riferimento alla lettera a) del comma 2, relativamente all'attribuzione delle cariche di rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di società che intendono iscriversi nella sezione B.

Proposta non accolta, in quanto l'art. 112, comma 2, del Codice indica espressamente che il responsabile della attività di intermediazione di una società che intenda iscriversi nelle sezioni A, B od E, (ovvero il rappresentante legale, amministratore delegato o direttore generale di società che intendono iscriversi nella sezione B) deve essere iscritto nel registro, in particolare nella stessa sezione in cui la società intende iscriversi.

Un agente rileva che l'articolo non obbliga i broker che svolgono attività d'intermediazione assicurativa ad avere un capitale sociale minimo, mentre l'articolo 14 assimila gli agenti ai broker ed obbliga entrambi ad avere un capitale minimo di € 120.000 per svolgere l'attività riassicurativa. Sul punto, ritiene eccessivamente gravosa per l'agente che si dedichi all'attività riassicurativa in forma societaria la previsione di un capitale sociale minimo pari a quello del broker e suggerisce di prevedere tale obbligo anche per i broker che esercitano l'attività assicurativa, inserendo detta previsione in un apposito punto al comma 2 dell'art. 13 e cancellando dall'art. 14 la previsione del capitale minimo per le società agenziali.

Proposta non accolta, in quanto la previsione del possesso di un capitale sociale minimo, fissato dal Regolamento in € 120.000, è disposta dall'art. 112 del Codice esclusivamente quale requisito per l'iscrizione delle società che svolgono attività di intermediazione nel settore riassicurativo. Alle società che svolgono attività di intermediazione assicurativa si applicano, in relazione alla forma societaria assunta, i limiti minimi di capitale previsti dal codice civile.

ACB osserva che il Regolamento non ha seguito l'invito della Direttiva 2002/92/CE ad individuare all'interno delle società di intermediazione i criteri per fare in modo che